



*Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca*



Consulenti del Lavoro
▼ **Consiglio Nazionale
dell'Ordine**



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*

CONVENZIONE QUADRO

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

e

Il Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro

- Vista la legge 11 gennaio 1979, n. 12 recante “Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 20 gennaio 1979;
- Visto l'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n.27;
- Visto l'art. 6, comma 4, del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012;
- Visto il regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di consulente del lavoro approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine con delibera n. 327 del 23 ottobre 2014, con parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 ottobre 2014;
- Ritenuto essenziale il ruolo che hanno le parti sottoscriventi la presente convenzione per agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani studenti universitari, integrando la formazione con l'esperienza professionale;

convengono quanto segue.

Art. 1. Con la presente convenzione quadro si disciplinano le modalità operative relative al periodo di tirocinio, svolto contestualmente alla frequenza dell'ultimo anno del corso di studio, ai fini dell'iscrizione all'Ordine dei Consulenti del Lavoro.

Art. 2.

Gli studenti iscritti all'ultimo anno dei corsi di laurea di cui al successivo art. 5 che abbiano acquisito, rispettivamente, almeno 90 CFU, per gli iscritti ai corsi di laurea triennale, almeno 60 CFU per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale, e almeno 150 CFU per gli



Consulenti del Lavoro
▼ Consiglio Nazionale
dell'Ordine



*Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca*

*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*

iscritti ai corsi di laurea a ciclo unico, possono chiedere di essere ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del d. l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27.

Gli accordi tra Università e Consigli provinciali degli Ordini possono subordinare l'iscrizione al superamento degli esami caratterizzanti i singoli corsi di laurea e fondamentali per il proficuo svolgimento del praticantato.

Art. 3. Per le finalità di cui all'art. 1 le Università, in accordo con i Consigli Provinciali degli Ordini dei Consulenti del Lavoro, prevedono nei percorsi formativi almeno 18 CFU nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari:

Area 12 - Scienze giuridiche

- IUS/01 - Diritto Privato;
- IUS/04 - Diritto Commerciale;
- IUS/07 - Diritto del Lavoro;
- IUS/10 - Diritto Amministrativo;
- IUS/12 - Diritto Tributario;
- IUS/14 - Diritto dell'Unione Europea.

e almeno 12 CFU

nell' Area 13 - Scienze economiche e statistiche

- SECS-P/01 - Economia Politica;
- SECS-P/07 - Economia Aziendale;
- SECS-P/08 - Economia e Gestione delle Imprese;
- SECS-P/10 - Organizzazione Aziendale.

Art. 4. Gli studenti di cui all'art. 2, contemporaneamente alla partecipazione alle lezioni universitarie, valorizzando il potenziale formativo dell'alternanza, frequentano lo studio professionale di un consulente del lavoro.

Art. 5. Sono ammessi al tirocinio di cui all'art. 1 gli studenti iscritti ai corsi di seguito indicati:

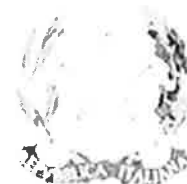
a) Lauree triennali o lauree magistrali a ciclo unico appartenenti alle classi di seguito indicate:



*Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca*



Consulenti del lavoro
▼ Consiglio Nazionale
dell'Ordine



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*

- L-14: Scienze dei Servizi Giuridici;
- L-16: Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione;
- L-18: Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale;
- L-33: Scienze Economiche;
- L-36: Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali;
- LMG-01 delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza.

b) Lauree magistrali appartenenti alle classi:

- LM-56: Scienze dell'Economia;
- LM-62: Scienze della Politica;
- LM-63: Scienze delle Pubbliche Amministrazioni;
- LM-77: Scienze Economico-Aziendali;

purché soddisfino i criteri definiti all'art. 3.

Art. 6. Gli accordi tra le Università e gli Ordini Provinciali dei Consulenti del Lavoro di cui all'art. 3, devono prevedere in ogni caso:

- il numero massimo annuo di studenti da ammettere al tirocinio di cui all'art. 1;
- lo svolgimento del tirocinio presso lo studio professionale di un consulente del lavoro, che dovrà avvenire in modi e tempi compatibili con la frequenza delle lezioni e il regolare avanzamento degli studi universitari;
- l'indicazione di un referente organizzativo delle rispettive istituzioni;
- le modalità di individuazione degli studi professionali disponibili a ricevere i tirocinanti;
- la collaborazione didattica e la progettazione delle attività da svolgere;
- la clausola che disponga l'obbligo immediato di iscrizione del tirocinante al registro dei praticanti dei consulenti del lavoro tenuto dai Consigli Provinciali;
- che il tirocinio conseguito ai sensi della presente convenzione avrà validità fino ai nove mesi successivi alla conclusione del regolare corso di studi;
- Il rispetto per la disciplina applicabile al regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di consulente del lavoro approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine con delibera



Consulenti del Lavoro
▼ Consiglio Nazionale
dell'Ordine



*Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca*

*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*

n. 327 del 23 ottobre 2014, con parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 ottobre 2014.

Art. 7. La presente convenzione quadro viene aggiornata in relazione alle modifiche legislative introdotte in ordine alla professione di consulente del lavoro o nella legislazione universitaria.

Roma,

Il Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca

Valeria Fedeli

Il Presidente del Consiglio Nazionale
dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro

Marire Elvira Calabrese

Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali

[Signature]